



R.O. n. 148

del 02/07/2012

OGGETTO: Repressione rumori molesti.

IL SINDACO

Premesso che l'inquinamento atmosferico da rumore, sia per il numero dei soggetti esposti sia perché viene percepito come una delle maggiori cause di disturbo della qualità della vita dei cittadini richiede interventi tesi alla limitazione degli effetti derivanti da sorgenti sonore potenzialmente inquinanti;

Ritenuto di intervenire sull'intero territorio comunale attraverso il ricorso a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'interruzione parziale o totale di determinate attività, che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica;

Considerata la pianificazione urbanistico - edilizia e la relativa attività edificatoria che esige una compiuta regolamentazione delle attività di cantiere per una eccellente sostenibilità ambientale;

Dato atto che la presente ordinanza si prefigge di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e la limitazione di quelli necessari; ovvero di regolamentare le attività rumorose assicurando fasce orarie di rispetto o di inibizione, tali da contemperare le esigenze di natura abitativa, di soggiorno e di offerta turistica, con quelle relative alla libera attività economica e lavorativa.

Preso atto delle innumerevoli segnalazioni relative agli inconvenienti derivanti dalla continua presenza nel territorio di attività che comportano l'uso di macchinari e/o attrezzature rumorose o apparecchiature di diffusione sonora, dalla pubblicità sonora, da schiamazzi diurni e notturni, etc;

Attesa l'assoluta necessità di intraprendere iniziative, finalizzate a regolamentare, fra l'altro, le emissioni sonore nell'intento di prevenire fenomeni di intolleranza prevedibili in relazione al clima di diffusa esasperazione, della popolazione registrato con andamento crescente negli ultimi tempi che possano mettere a rischio la salute pubblica derivante dal sempre più crescente fenomeno di disturbo alla quiete pubblica;

Che, pertanto, è necessario porre particolare attenzione all'esigenza di evitare disagi ai residenti e non sia attraverso l'individuazione di misure idonee, che prevedendo precise garanzie di un congruo contenimento di qualsiasi fonte di disturbo;

Visto il D.P.C.M. 1° Marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Esaminato l'art. 4 della legge quadro n° 447 del 26/10/1995 sull'inquinamento acustico, che demanda alle Regioni la determinazione dei criteri di applicazione, da parte dei Comuni, degli adempimenti previsti in materia;

Preso atto che i Comuni, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n° 447/1995, sono tenuti ad adeguare i propri Regolamenti di Igiene e Sanità o di Polizia Municipale alle norme sull'inquinamento acustico, per il contenimento e l'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione autoveicolare e da attività che impiegano sorgenti sonore fisse e mobili;

Visto l'art. 15 della citata legge n° 447/1995, che stabilisce, nelle more della emanazione dei provvedimenti e Regolamenti di competenza Regionale e Statale, di applicare le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1° Marzo 1991, per le parti non annullate dalla Sentenza n° 517 della Corte Costituzionale del 30/12/1991;

Rilevato che in atto la Regione Siciliana non ha ancora legiferato in materia di inquinamento acustico;

Visto l'art. 9 della legge n° 447/1995 che dà facoltà al Sindaco di emanare provvedimenti di natura contingibile ed urgente, in materia di limitazione dell'inquinamento acustico ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Ritenuto, anche con particolare riguardo alla vocazione turistica del territorio comunale, il provvedimento in questione contingibile ed urgente, in quanto teso a garantire il riposo e la tranquillità dei cittadini, condizione indispensabile per il mantenimento della salute psicofisica e della qualità dell'offerta turistica.

Visto l'articolo 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge 23/05/2008 n° 92, convertito con modificazioni in legge 24/07/2008 n° 125, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti motivati "al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

Visti gli articoli 7/ bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 16, comma 2, della L 24/11/1981 n° 689;

Visto l'art. 844 del Codice Civile;

ORDINA

Con decorrenza immediata;

Fatte salve le disposizioni di legge poste a tutela della quiete pubblica, **il divieto assoluto**, su tutto il territorio comunale, di provocare rumori molesti disturbanti causati senza utilità, dovuti a difetto di cautele o per negligenza, che per la loro natura turbano il riposo e la tranquillità dei cittadini residenti o dimoranti nell'abitato anche se i rumori determinano disturbo ad un solo nucleo familiare.

È sempre vietata in qualsiasi ora del giorno e della notte l'introduzione o l'immissione nell'ambiente esterno o in quello abitativo di ogni rumore molesto, sia esso prodotto da apparecchi radiofonici, televisivi, di registrazione dei suoni, strumenti musicali o similari, o originato da giochi, canti, schiamazzi e dialoghi ad alta voce sulla pubblica via e da altri comportamenti analoghi, che provochi fastidio o disturbo al riposo delle persone e sia tale da arrecare molestia a danno della tranquillità dei vicini.

LAVORI EDILI

Il divieto assoluto per le attività rumorose connesse ai lavori edili, è altresì esteso ai periodi:

- dal 1 novembre al 31 marzo nella fascia oraria compresa tra le ore 17.00 e le successive ore 09.00;
- dal 1 aprile al 31 ottobre nella fascia oraria compresa tra le ore 18.00 e le successive ore 9.00;
- *permanentemente nelle domeniche e nelle giornate festive riconosciute;*
- nel mese di agosto le attività di cantiere sono consentite dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Ai lavori edili, nei quali rientrano anche le attività soggette a comunicazione di inizio lavori e per i quali il proprietario/committente, la direzione dei lavori e le imprese esecutrici sono responsabili, si applicano durante la loro effettuazione, oltre che le disposizioni previste da leggi speciali, le seguenti norme di prevenzione contro i rumori:

- a) le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati in modo tale che siano poste in atto tutte quelle misure atte a ridurre al minimo gli inconvenienti per rumori;
- b) i compressori, le gru, le betoniere, le carotatrici, i compressori, gli escavatori, e gli altri macchinari vanno costantemente controllati così che il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti;
- c) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante.

Sono escluse dall'applicazione della presente ordinanza i cantieri mobili e a carattere d'urgenza necessari al ripristino di servizi di pubblica utilità, di protezione civile e lavori per fronteggiare situazioni di emergenza.

LAVORI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

Il divieto assoluto per le attività rumorose connesse a lavori artigianali e industriali, è esteso ai giorni festivi.

Per i lavori afferenti tali attività il titolare dell'impresa dovrà:

- a) durante l'uso di attrezzi, macchine, apparecchi e dispositivi di ogni genere connessi alla propria attività porre in atto tutti gli accorgimenti che la tecnica offre;
- b) i lavori rumorosi devono essere eseguiti in locali di cui siano chiuse porte e finestre.

LAVORI DI GIARDINAGGIO

Sono vietati i lavori di giardinaggio per mezzo dell'uso del tagliaerba, del decespugliatore, di motoseghe e di macchinari simili, privi di silenziatori efficaci.

È vietato, altresì, l'uso di macchine agricole rumorose quando il loro utilizzo possa interferire con le legittime fruizioni dell'ambiente stesso.

Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.

La loro utilizzazione è consentita esclusivamente nei giorni feriali, nei periodi ed all'interno delle fasce orarie comprese tra le ore 09.30 e le ore 12.00 e tra le ore 16.00 e le ore 19.00.

DISPOSITIVI ACUSTICI

È fatto obbligo ai proprietari di abitazioni, locali, fabbricati in genere, di regolare il dispositivo di allarme acustico antifurto ivi installato, secondo le disposizioni sui limiti sonori e sui tempi massimi previsti dalla legislazione in materia. In particolare gli impianti devono essere mantenuti in perfetta efficienza e devono essere regolati in modo che la durata dell'emissione sonora **non possa superare** i dieci minuti, anche se intermittente;

In conformità a quanto disposto dal Codice della Strada i proprietari dei veicoli sui quali sia installato un dispositivo di antifurto con allarme acustico devono tenere il medesimo in perfetta efficienza e fare regolare

l'impianto in modo che l'emissione sonora **non superi** i limiti fissati dalla normativa vigente; in ogni caso la durata complessiva dell'allarme acustico non deve superare i tre minuti, anche se intermittente. Chiunque *omette di far regolare i dispositivi antifurti in conformità con quanto prescritto* è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria sotto riportata.

STRUMENTI MUSICALI

L'uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie e negli spazi ad uso pubblico deve essere **preventivamente autorizzato** dall'autorità comunale; in ogni caso deve avvenire senza costituire disturbo per la quiete e la tranquillità dei cittadini. A tal fine i suonatori ambulanti, anche se autorizzati, non devono stazionare sotto le finestre delle abitazioni o degli uffici oppure davanti alle entrate degli esercizi pubblici, commerciali o artigianali. Chiunque *utilizza strumenti musicali nelle pubbliche vie o negli spazi ad uso pubblico senza esserne autorizzato, oppure, se pur autorizzato, provoca disturbo ai cittadini stazionando in posizioni vietate* è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria sotto riportata;

Coloro che nella propria abitazione facciano uso di strumenti musicali o utilizzino apparecchi per la riproduzione della musica sono obbligati ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele atte ad evitare disturbo ai vicini, il mancato rispetto a tale obbligo è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria sotto riportata;

PUBBLICI ESERCIZI

Gli avventori, all'uscita dai pubblici esercizi nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, debbono **evitare** comportamenti atti a cagionare disturbo ai cittadini; i titolari degli esercizi sono tenuti a *sensibilizzare la clientela al fine dell'osservanza dell'obbligo di cui sopra*. Nel caso emergano, dagli accertamenti espletati dalla Polizia Locale o dalle Forze dell'Ordine, situazioni di disturbo per i cittadini determinate dai comportamenti anzidetti, potranno essere modificati gli orari di apertura e chiusura dei singoli esercizi pubblici; chiunque all'uscita dei pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, tiene comportamenti atti a cagionare disturbo ai cittadini è punito, se il fatto non costituisce reato con la sanzione amministrativa pecuniaria sotto riportata.

VEICOLI A MOTORE

E' fatto obbligo ai proprietari di veicoli a motore di non cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nelle vicinanze di ospedale case di cura e di riposo e durante le ore notturne, tra le ore 22.00 e le ore 08.00.

E' segnatamente vietato:

- usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
- far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
- accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
- caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
- utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici.

ANIMALI

E' fatto obbligo ai proprietari di animali di assumere ogni adeguata iniziativa tesa ad evitare che questi rechino, in modo continuo, grave incomodo e disturbo alla quiete dei vicini.

In caso di ripetuta molestia il Comune può ordinare al detentore l'allontanamento degli animali. In tal caso l'ordine può venir impartito dal Comandante della Polizia Municipale o da un suo sostituto.

FUOCHI D'ARTIFICIO, PETARDI, ECC.

L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette, petardi e castagnette, ecc., sono vietati su tutto il territorio comunale.

Deroghe al presente disposto potranno essere concesse in particolari occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati (questi ultimi previamente autorizzati).

GIOCHI

E' vietato nelle vie, aree e pubbliche piazze, al di fuori delle aree appositamente individuate, qualsiasi tipo di

gioco nonché utilizzo della bicicletta, dello skateboard e dei pattini e simili che possono comunque recare intralcio alla circolazione, molestia e disturbo alla quiete dei cittadini e danni alle aree stesse.

PUBBLICITA' FONICA

E' vietata la pubblicità fonica sulle strade prodotta con altoparlanti, megafoni o altri mezzi elettroacustici,

SANZIONI

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 630 e 639 del Codice Penale, l'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 così come determinata con delibera di G.C. n. 152 del 24/06/2010.

ENTRATA IN VIGORE

La presente ordinanza entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune.

Dalla data di entrata in vigore, sono abrogate le ordinanze sindacali ed ogni altra disposizione comunale che risulti in contrasto con il presente provvedimento.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR sezione staccata di Catania, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 giorni dalla stessa data.

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del comune www.comune.scicli.rg.it;
- venga comunicata alla Prefettura ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- venga resa pubblica mediante mezzi di comunicazione di massa quali forme idonee alla sua massima diffusione.

MANDA

Copia della presente Ordinanza:

- alla Questura di Ragusa;

alle seguenti forze dell'ordine per il controllo sull'osservanza del presente provvedimento:

- Commissariato P.S. Modica;
- Compagnia Carabinieri Modica;
- Tenenza Finanza Modica;
- Comando Tenenza Carabinieri di Scicli;
- Stazione Carabinieri di Donnalucata;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza - Ragusa;
- Comando di Polizia Municipale locale.



IL SINDACO

Dr. Francesco Susi

Francesco Susi